



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"Cataldo Agostinelli"**

Comprensivo del LICEO CLASSICO/SCIENTIFICO - I.T.E.S. - I.P.S.I.A. - I.P.S.S.S. - I.P.S.E.O.A.
Via Ovidio - 72013 Ceglie Messapica (BR)

C.F. 90015850747

e-mail BRIS006001@istruzione.it - BRIS006001@pec.istruzione.it

www.istitutoagostinelli.edu.it

☎ Segr. 0831/377890 – Fax 0831/379023



Circ. n. 31

Ceglie Messapica, 21.09.2021

Ai DOCENTI TUTTI
LORO SEDI

Al Sito WEB

e p.c. AL D.S.G.A.
Ai COLLABORATORI SCOLASTICI
LORO SEDI

Oggetto: Istruzioni operative per la vigilanza sugli alunni.

La scrivente, facendo seguito a quanto già ampiamente illustrato in ambito collegiale, rimarca che fra gli obblighi di servizio dei docenti rientra quello di vigilare sugli allievi durante l'ingresso e tutta la permanenza degli stessi nella scuola, nonché durante gli spostamenti da e per i laboratori e palestre, fino al momento dell'uscita dalla scuola.

Ciascun docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza generale nei locali dell'istituto e ad attuare le misure organizzative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti, facendo attenzione che gli stessi:

- stiano lontani da fonti di pericolo;
- restino in classe e non sostino nei corridoi durante il cambio dell'ora;
- il capo d'Istituto o i suoi collaboratori siano tempestivamente informati di eventuali comportamenti a rischio e assenze ingiustificate di alunni dalle aule.

L'obbligo della vigilanza ha rilevanza primaria rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentano il loro contemporaneo adempimento, il docente deve ottemperare al dovere di vigilanza.

Si forniscono, in via preventiva, alcune misure organizzative volte a limitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze che concernono la vigilanza durante i sottoelencati momenti della vita scolastica;

- l'ingresso degli alunni a scuola fino al raggiungimento dell'aula;

- **lo svolgimento delle attività didattiche;**
- **i cambi di turno tra i docenti nelle classi;**
- **lo svolgimento della ricreazione;**
- **l'uscita degli alunni da scuola;**
- **nel corso di visite guidate / viaggi di istruzione;**
- **attività con gli alunni diversamente abili.**

1) Entrata degli alunni

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

I docenti della prima ora, al suono della campana interna, sono tenuti a:

- accompagnare gli alunni in aula;
- fare subito l'appello e prendere nota sul registro degli assenti e degli eventuali ritardi in ingresso, annotando sul registro di classe i nomi degli studenti e l'ora dell'ingresso ritardato; verificare, controfirmare ed annotare sul registro le giustificazioni di assenza e ritardo;
- richiedere la presentazione del certificato medico per le assenze superiori ai 5 giorni;
- riporre all'interno del registro di classe, nell'apposita busta, i cedolini e i certificati di giustificazione;
- annotare sul registro di classe l'eventuale mancata esibizione della giustificazione onde permettere il controllo al collega della prima ora il giorno successivo;
- segnalare tempestivamente all'ufficio di Presidenza eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche, al fine di consentire l'immediato coinvolgimento delle famiglie e, nei casi più gravi, delle Autorità preposte.

2) La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità degli stessi ed adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe, così da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati dai loro stessi comportamenti.

In particolare, i docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto ed alla buona educazione, ossia:

- osservino un comportamento consono alla vita scolastica;
- lascino le aule in ordine;
- utilizzino e conservino in perfetta efficienza il materiale della scuola, segnalando immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale;
- non fumino all'interno e nel cortile dell'Istituto e siano segnalate al personale incaricato eventuali infrazioni rilevate;
- mantengano i telefoni cellulari spenti durante le lezioni.

Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe - preferibilmente un alunno per volta - per il solo uso dei servizi igienici, richiamando

l'attenzione dei collaboratori scolastici in servizio al piano. A queste indicazioni si aggiungono gli specifici doveri identificati dalle necessarie garanzie di sicurezza previste dal Responsabile per la prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro e che creano obblighi giuridici per l'Amministrazione, a prescindere dall'età degli alunni.

È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dalle aule e lasciare incustodite le classi durante le ore di lezione. In caso di grave necessità, il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe, per la temporanea vigilanza. Gli insegnanti devono evitare nei casi di indisciplina di far sostare gli alunni minorenni in corridoio, ricorrendo ad altri provvedimenti disciplinari ove non siano in grado di garantire la loro vigilanza.

I docenti sono, altresì, invitati a segnalare alla Presidenza e al Direttore sga eventuali assenze dei collaboratori scolastici ai piani ed ogni anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro presenza/assenza.

3) La vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra docenti nelle classi

Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la sorveglianza.

Se l'insegnante è libero nell'ora successiva deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.

I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente. Il docente che lascia la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio dell'ora, a registrare le variazioni e comunicare tempestivamente all'Ufficio di Presidenza eventuali anomalie.

3) La vigilanza degli alunni durante la ricreazione

Durante l'intervallo la vigilanza è effettuata dai docenti previsti dal piano settimanale di sorveglianza predisposto dal dirigente scolastico secondo il calendario ed i posti assegnati a ciascuno.

In particolare, i docenti sono tenuti a:

- sorvegliare durante l'intervallo tutti gli alunni presenti ed intervenire nei confronti di studenti, anche di altre classi, affinché tengano un comportamento irreprensibile e quindi non fumino, non lasci rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti;
- regolare un accesso ordinato ai servizi;
- impedire l'ingresso in aule non proprie, controllare che gli alunni non si allontanino dall'Istituto.

Durante l'intervallo, gli insegnanti sono tenuti ad aumentare la vigilanza. Le regole di cui si chiede il rispetto devono costituire obiettivi formativi da discutere con gli alunni, così da favorire la crescita della loro autonomia e del loro senso di responsabilità e consapevolezza.

Al suono della campanella che segnala la fine dell'intervallo, gli studenti devono rientrare nelle aule ed i docenti di sorveglianza esauriscono il proprio compito, che contestualmente, si trasferisce agli insegnanti dell'ora di lezione successiva.

Agli insegnanti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, spettano i turni di sorveglianza come già assegnati dal Piano di vigilanza ai docenti sostituiti ed, ovviamente, gli stessi doveri.

Agli insegnanti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, spetta il compito di trattare argomenti a carattere trasversale con le modalità didattiche atte a consentire il recupero o il rinforzo di alcuni contenuti. Dovranno, altresì, indicare con precisione sul registro di classi gli argomenti trattati.

5) Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici.

I docenti sono tenuti:

- ad accompagnare nei trasferimenti da un'aula , ad. altra,. gli allievi con cui faranno lezione;
- riportare le classi nette proprie aule al termine dell'attività, affidandole, al suono della campanella, all'insegnante dell'ora successiva;
- assicurare, durante il trasferimento, ordine e silenzio onde non recare disturbo alle altre classi;
- accompagnare le classi all'uscita dalla scuola, se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni.

Spetta ai docenti di Educazione Fisica accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, tali trasferimenti possono essere effettuati con la collaborazione del personale ausiliario, specificamente incaricato dal Direttore sga. ~

6) La vigilanza degli alunni diversamente abili

Il docente di classe, con la collaborazione del docente di sostegno o dell'assistente polivalente assegnato dal Comune deve garantire costante vigilanza sugli alunni diversamente abili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi.

7) Uscita degli alunni da scuola

Per assicurare la vigilanza, al termine delle lezioni gli insegnanti sono tenuti a:

- consentire l'uscita anticipata degli alunni solo se prelevati da un genitore, o da un familiare adulto, appositamente delegato dai genitori stessi ed autorizzato dal D.S.;
- accompagnare gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca e avendo cura che il tragitto sia percorso in modo ordinato, si evitino schiamazzi, corse o comportamenti pericolosi;
- assistere all'uscita degli alunni medesimi, accertandosi che gli alunni escano ordinatamente.

8) La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, ecc.) è affidata con incarico del D.S. e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.

I docenti autorizzati devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo di affidamento e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento anche riferite alle regole basilari di comportamento in strada e nei luoghi pubblici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Angela ALBANESE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'ex art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993

